

REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE SEMPLIFICATO
DEGLI ORGANISMI D'INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI
MOBILIARI (OICVM) ITALIANI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI
APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/65/CE COME
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA E INTEGRATA

8a+ Latemar
8a+ Eiger

Istituiti e gestiti da
8a+ INVESTIMENTI SGR S.p.A.

Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

Valido a decorrere dal 12 maggio 2022

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

A Scheda Identificativa

<p>Denominazione tipologia e durata dei Fondi</p>	<p>OICVM aperti non riservati (di seguito anche "Fondi/o") denominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8a+ Latemar - 8a+ Eiger <p>Per tutti i Fondi di cui al presente Regolamento sono previste due classi di quote, definite quote di "Classe R" e di "Classe Q", destinate ai partecipanti indicati al successivo articolo 1.2 della Parte B) e con le caratteristiche ivi specificate.</p> <p>La durata di ciascun Fondo è fissata al 31/12/2040 e potrà essere prorogata con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione da adottarsi almeno due anni prima della scadenza.</p> <p>Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna Classe.</p> <p>Tutte le quote di un Fondo – ovvero tutte le quote appartenenti alla stessa Classe – hanno uguale valore e uguali diritti.</p>
<p>Società di Gestione del Risparmio</p>	<p>8a+ INVESTIMENTI SGR S.p.A. (in seguito "SGR" o "Società") con sede legale in Varese, Piazza Monte Grappa n. 4, iscritta all'Albo delle SGR tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'art 35 D.Lgs 58/98 al n. 37 della Sezione gestori di OICVM e al n. 91 della Sezione gestori FIA. (Sito Internet: www.ottoapiu.it)</p>
<p>Depositario</p>	<p>State Street Bank International GmbH – Succursale Italia con sede in Milano Via Ferrante Aporti 10, iscritta all'albo tenuto dalla Banca d'Italia al numero 5757 – Codice Banca 3439.7 Indirizzo internet: www.statestreet.com.</p> <p>Per la Gestione dei certificati rappresentativi delle quote, le funzioni di emissione dei certificati rappresentativi delle quote e di rimborso delle quote del Fondo sono svolte da State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, per il tramite del Depo Bank & Outsourcing Control dislocato presso la sede di Via Nizza 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino.</p> <p>Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte da State Street Bank International GmbH – Succursale Italia per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Corso di Porta Nuova, 7. I prospetti contabili dei Fondi sono messi a disposizione presso la sede del Depositario, sopra indicata, e pubblicati sul sito internet della SGR.</p>
<p>Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari</p>	<p>Il valore unitario della quota dei Fondi è determinato giornalmente con esclusione dei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e di festività nazionali italiane quand'anche le Borse Valori nazionali siano aperte ("giorno di valorizzazione"), e pubblicato, con la medesima cadenza sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". La medesima fonte è utilizzata per la pubblicazione degli avvisi con le modifiche regolamentari.</p>
<p>Quotazione</p>	<p>Le quote di Classe Q sono destinate alla quotazione e alla negoziazione nel sistema multilaterale di negoziazione (MTF) gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato ATFund.</p>

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

B Caratteristiche del prodotto

1 Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

1.1 Parte comune a tutti i Fondi

1. La valuta di denominazione dei Fondi è l'euro. L'unità di misura minimale è il centesimo di euro, fatta eccezione per il valore unitario delle quote che è determinato in millesimi di euro. Le poste denominate in valuta diversa da quella del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta.

2. Gli investimenti, coerentemente con lo specifico indirizzo di ciascun Fondo, sono disposti nel rispetto dei limiti e dei divieti indicati per gli OICVM dal Regolamento adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 19 gennaio 2015 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Salvo quanto specificato nella politica di investimento di ciascun Fondo gli strumenti finanziari obbligazionari in cui è investito il patrimonio sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *Investment Grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad *Investment Grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

3. Ai fini di quanto indicato nel presente articolo, i seguenti termini devono essere intesi come segue:

- "residuale": inferiore al 10%;
- "contenuto": tra il 10% e il 30%;
- "significativo": tra il 30% e il 50%;
- "prevalente": tra il 50% e il 70%;
- "principale": oltre il 70%.

1.2 Caratteristiche delle Classi di quote dei Fondi

1. La **Classe R**, è riservata a coloro che sottoscrivono le quote direttamente presso la Società (anche per il tramite dei propri consulenti finanziari) o per il tramite degli intermediari autorizzati dalla SGR alla distribuzione dei Fondi.

2. La Classe Q è riservata a coloro che acquistano le quote sul sistema multilaterale di negoziazione ATFund per il tramite degli intermediari partecipanti e secondo le modalità di funzionamento di tale MTF.

La Classe Q si differenzia dalla Classe R per:

- (i) *modalità di partecipazione*: alle quote di Classe Q non si applicano le modalità di sottoscrizione disciplinate nelle Sezioni 1.2, 1.3 e 1.4 della Parte C) Modalità di funzionamento;
- (ii) *regime commissionale*: alle quote di Classe Q non si applicano gli oneri a carico dei partecipanti indicati al successivo articolo 3.3, della presente Parte B); gli intermediari tramite i quali le quote sono negoziate possono applicare oneri di negoziazione. A carico delle quote di Classe Q di ciascun Fondo è prevista l'applicazione di una provvigione di gestione e/o di incentivo diversa da quella prevista per la Classe R e degli oneri connessi con la quotazione dei certificati rappresentativi delle quote (cfr. successivo articolo 3.1 "Oneri a carico dei Fondi", della presente Parte B);
- (i) *certificati di partecipazione*: le quote di Classe Q sono immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. e sono in regime di dematerializzazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativi regolamenti attuativi.

1.3 Limiti alle operazioni in conflitti d'interessi e con parti correlate

La gestione dei Fondi è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti d'interessi. I Fondi inoltre possono investire in parti di OICR collegati (sono considerati "collegati" gli OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre SGR del gruppo di appartenenza) o gestiti da società alle stesse legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta (di seguito "OICR correlati"), la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo acquirente. Sul Fondo acquirente non vengono comunque fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR collegati / correlati. Nel caso in cui il Fondo investa in parti di OICR collegati / correlati dal compenso che la SGR percepisce sul Fondo verrà dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati / correlati percepisce (provvigione di gestione, di incentivo, ecc.).

1.4 8a+ Latemar

Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

1. Lo scopo del Fondo è la ricerca, attraverso l'ottimizzazione dei rendimenti della componente azionaria ed obbligazionaria, dell'accrescimento nel medio periodo del valore del capitale investito.

Il Fondo investe in strumenti obbligazionari (tra il 30% e il 100%); strumenti azionari potranno concorrere a comporre gli investimenti fino al 40% del patrimonio.

Il Fondo si riserva inoltre la possibilità di vendere, per un ammontare non superiore al controvalore degli strumenti azionari in portafoglio, o acquistare, per un ammontare (in termini di controvalore) pari o inferiore – tenuto conto degli strumenti azionari in portafoglio – al limite di investimento in strumenti azionari, strumenti derivati (futures su indici azionari inerenti ai mercati sui quali investe) quotati sui mercati regolamentati e/o Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF). Pertanto, tenuto conto del limite all'investimento in titoli azionari stabilito al successivo paragrafo 2, gli impegni assunti a fronte di strumenti derivati azionari venduti o acquistati potranno raggiungere il 40% del patrimonio del Fondo.

2. Il patrimonio del Fondo è investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria, con possibilità per questi ultimi di costituire anche il 40% del patrimonio e per le obbligazioni tra il 30% ed il 100% del patrimonio. Gli investimenti obbligazionari sono indirizzati verso strumenti finanziari classificati *Investment Grade*. Il Fondo può, comunque, investire fino ad un massimo del 20% del proprio patrimonio in strumenti finanziari obbligazionari classificati *Non Investment Grade*.

In ogni caso il Fondo investe almeno il 30% del proprio patrimonio in strumenti obbligazionari classificati *Investment Grade*.

Il Fondo può inoltre investire fino al 20% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili.

La durata finanziaria della componente obbligazionaria (duration) sarà orientata al medio termine (massimo quattro anni).

3. Il Fondo investe principalmente sui mercati degli Stati appartenenti all'UE ferma restando la possibilità di investire, residualmente, su mercati diversi dai precedenti e riservandosi la possibilità di investire residualmente in titoli a bassa capitalizzazione. A tale scopo il Fondo opera sia sui mercati regolamentati e/o Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF) sia al di fuori degli stessi.

4. Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati in Euro e nelle valute dell'Unione Europea e residualmente nelle altre valute.

5. Il Fondo potrà fare uso di strumenti derivati quotati in mercati regolamentati e/o Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF). Tali strumenti saranno utilizzati sia a copertura del rischio di mercato (hedging) connesso alla componente azionaria del portafoglio, sia a scopo di investimento nella misura massima del 40% del patrimonio del Fondo. Al fine di coprirsi dal rischio di cambio il Fondo utilizza forward su valute.

6. Il Fondo può investire in strumenti del mercato monetario e depositi bancari allo scopo di ottimizzare i rendimenti delle disponibilità liquide.

7. Nel rispetto di quanto sopra indicato il patrimonio può essere inoltre investito:

- in strumenti non quotati, aventi tipologia e caratteristiche compatibili con la politica di investimento del Fondo nell'osservanza dei limiti imposti dalle disposizioni normative vigenti;
- in misura superiore al 35% in strumenti finanziari emessi da uno Stato aderente alla UE o all'OCSE o da organismi di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri della UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo stesso;

- in misura non superiore al 10% in quote di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), armonizzati e non armonizzati, aperti, aventi programmi di investimento compatibili con la politica di investimento del fondo acquirente;
- nel rispetto dei vincoli di destinazione specifici del Fondo e comunque nell'osservanza degli eventuali limiti imposti dalla normativa anche valutaria, sono consentite tutte le operazioni ammesse dalle norme di legge e di vigilanza.

8. Lo stile di gestione sarà di tipo dinamico. La strategia di gestione del Fondo comporta una politica di investimento in titoli obbligazionari e azionari che i gestori valutano possano generare performance positive in qualsiasi situazione di mercato.

La selezione degli investimenti è basata, per quanto attiene gli strumenti obbligazionari, su studi ed analisi macroeconomiche finalizzate all'identificazione del miglior rendimento dei titoli sui vari segmenti delle curve dei tassi dei diversi Paesi nonché, per gli strumenti emessi da società, su analisi e valutazione del rischio di credito dell'emittente.

Riguardo agli strumenti azionari la scelta si fonda su criteri di *momentum*, sull'analisi delle prospettive economiche reddituali dell'emittente e di analisi tecnica. In relazione a detto stile di gestione attivo relativo alla componente azionaria, il tasso di movimentazione del portafoglio (cosiddetto "turnover di portafoglio") può essere elevato.

9. Il Fondo potrà investire in strumenti finanziari fino ad oltre la totalità del proprio patrimonio, ovvero utilizzando la cosiddetta "leva finanziaria". La leva finanziaria massima per il Fondo 8a+ Latemar è 1,1. In ogni caso, quindi, la somma di titoli in portafoglio e di strumenti derivati calcolati come da normativa non potrà superare il 110% del patrimonio del Fondo. La leva è creata attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati.

10. Per mercati regolamentati si intendono, oltre quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, c. 2 o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, c. 1 del D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, anche quelli iscritti nell'elenco dei mercati esteri riconosciuti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del d.lgs. n. 58/98. Per "Sistemi Multilaterali di Negoziazione" o "MTF": si intendono i sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati disciplinati dall'art. 77-bis del TUF nonché i sistemi multilaterali di negoziazione comunitari.

1.5 8a+ Eiger

Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

1. Lo scopo del Fondo è la ricerca nel medio/lungo periodo dell'ottimizzazione dei rendimenti generati dai mercati azionari mediante una politica di gestione mirata ad una attenta selezione e concentrazione delle scelte di investimento. Obiettivo del Fondo è infatti la selezione attiva di un numero limitato di scelte di investimento in titoli azionari, a cui si aggiunge la possibilità di operare su OICR o strumenti derivati azionari rappresentativi dell'area geografica di riferimento (area Euro). Il Fondo si propone perciò di gestire in maniera attiva gli investimenti sui mercati azionari dell'area Euro, mediante la composizione di un portafoglio concentrato su un numero limitato di titoli azionari il cui peso sul patrimonio del Fondo potrà essere pertanto rilevante.

2. Il patrimonio del Fondo è investito principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria o a questa riconducibili (derivati azionari quali futures o opzioni).

3. Il Fondo investe principalmente sui mercati degli Stati appartenenti all'area Euro, ferma restando la possibilità di investire, in maniera contenuta o residuale, su mercati diversi dai precedenti e riservandosi la possibilità di investire residualmente in titoli a bassa capitalizzazione. A tale scopo il Fondo opera sia sui mercati regolamentati e/o Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF) sia al di fuori degli stessi.

4. Gli strumenti finanziari detenuti in portafoglio sono denominati in Euro e, residualmente o in maniera contenuta, in altre valute.

5. Il Fondo può fare uso di strumenti derivati quotati in mercati regolamentati e/o Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF). Tali strumenti sono utilizzati a copertura dei rischi connessi agli investimenti del Fondo ed anche a scopo di investimento, nella misura massima del 30% del patrimonio del Fondo. Al fine di coprirsi dal rischio di cambio il Fondo utilizza *forward* su valute. Resta ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio in strumenti del mercato monetario, depositi bancari e obbligazionari allo scopo di ottimizzare i rendimenti delle disponibilità liquide del Fondo.

6. Nel rispetto di quanto sopra indicato il patrimonio può essere inoltre investito:

- in strumenti non quotati aventi tipologia e caratteristiche compatibili con la politica di investimento del Fondo nell'osservanza dei limiti imposti dalle disposizioni normative vigenti;

- in misura superiore al 35% in strumenti finanziari emessi da uno Stato aderente alla UE o all'OCSE o da organismi di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri della UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo stesso;
- in misura non superiore al 10% in quote di altri OICR, armonizzati e non armonizzati, aperti, aventi programmi di investimento compatibili con la politica di investimento del fondo acquirente;
- nel rispetto dei vincoli di destinazione specifici del Fondo e comunque nell'osservanza degli eventuali limiti imposti dalla normativa anche valutaria, sono consentite tutte le operazioni ammesse dalle norme di legge e vigilanza.

7. Lo stile di gestione è volto alla massima selezione degli investimenti azionari dei mercati dell'area Euro mediante la selezione di un numero limitato di strumenti finanziari di natura azionaria la cui scelta si fonda su criteri di *momentum*, sull'analisi delle prospettive economiche reddituali dell'emittente e di analisi tecnica. In relazione a detto stile di gestione attivo, il tasso di movimentazione del portafoglio (cosiddetto "turnover di portafoglio") può essere elevato.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione di indici di mercato o benchmark; pertanto, saranno possibili scostamenti anche significativi tra la composizione del portafoglio e quella dell'indice di riferimento e, di conseguenza, delle rispettive performances. Il Fondo potrà investire in strumenti finanziari fino ad oltre la totalità del proprio patrimonio, ovvero utilizzando la cosiddetta "leva finanziaria". La leva finanziaria massima per il Fondo 8a+ Eiger è 1,1. In ogni caso, quindi, la somma di titoli in portafoglio e di strumenti derivati calcolati come da normativa non potrà superare il 110% del patrimonio del Fondo. La leva è creata attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati.

9. Per mercati regolamentati si intendono, oltre quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, c. 2 o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, c. 1 del D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, anche quelli iscritti nell'elenco dei mercati esteri riconosciuti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del d.lgs. n. 58/98. Per "Sistemi Multilaterali di Negoziazione" o "MTF": si intendono i sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati disciplinati dall'art. 77-bis del TUF nonché i sistemi multilaterali di negoziazione comunitari.

2 Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

I Fondi sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio di ciascun Fondo.

3 Regime delle spese

3.1 Oneri a carico dei Fondi

Le spese a carico dei Fondi sono rappresentate da:

- a) il compenso da riconoscere alla SGR da determinarsi secondo le modalità indicate nel paragrafo 3.2.;
- b) il compenso da riconoscere mensilmente al Depositario pari alla misura massima dello 0,11% (zero virgola undici) – su base annua – calcolato sul valore complessivo netto di ciascuno dei Fondi;
- c) gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;
- d) gli oneri connessi con la quotazione dei certificati rappresentativi delle quote, con esclusivo riferimento alle Classi di quote ammesse alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione;
- e) le spese di pubblicazione del valore unitario della quota e dei prospetti periodici dei Fondi, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità, o comunque al collocamento di quote dei Fondi;
- f) le spese degli avvisi relative alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge e delle disposizioni di vigilanza;
- g) le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti dei Fondi (compreso quello finale di liquidazione);
- h) gli oneri finanziari per i debiti assunti dai Fondi e le spese connesse;
- i) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei Fondi;
- j) gli oneri fiscali di pertinenza dei Fondi;

k) le spese sostenute per contribuzioni obbligatorie da corrispondere ad organismi di vigilanza.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR con prelievo dalle disponibilità dei Fondi, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2 **Compenso della SGR**

Il compenso della SGR è composto dalla provvigione di gestione (calcolata secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 3.2.1.), dal costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (calcolato secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 3.2.2.) e dalla provvigione di incentivo (calcolata secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 3.2.3.).

3.2.1 **Provvigione di gestione**

Una "provvigione di gestione" calcolata ed accantonata giornalmente sul valore complessivo netto dei Fondi riferito all'ultima valorizzazione disponibile e prelevata dalle disponibilità di questi ultimi il primo giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello di riferimento; la provvigione, distinta per ciascuna Classe di quote, è indicata nella tabella che segue:

FONDO	Classe R	Classe Q
	Provvigione di gestione su base annua	Provvigione di gestione su base annua
8a+ Latemar	1,6%	0,8%
8a+ Eiger	2%	1%

Dalla provvigione di gestione del Fondo riferibile alla componente di patrimonio costituita da OICR collegati e fino alla concorrenza della stessa, è sottratta la provvigione di gestione che i gestori degli OICR collegati abbiano effettivamente percepito (e quindi non retrocesso al Fondo).

3.2.2 **Costo sostenuto per il calcolo del valore della quota**

Per ciascun Fondo (fino a tre Classi) il costo per il calcolo del valore della quota è pari allo 0,04% su base annua applicato al valore complessivo netto riferito all'ultima valorizzazione disponibile. Per ogni Classe ulteriore alla seconda verrà applicato al Fondo un costo fisso annuo aggiuntivo pari a euro 3.000,00. In ogni caso il costo complessivo per il calcolo del valore della quota (valore percentuale più eventuale costo aggiuntivo per Classe) è soggetto ad un minimo di euro 15.000,00 annui e un massimo di euro 40.000,00 annui per ciascun Fondo. Il rateo è calcolato ed addebitato ogni giorno di valorizzazione e l'importo prelevato mensilmente dalle disponibilità di ciascun Fondo il primo giorno di calcolo del valore unitario della quota del mese successivo a quello di riferimento.

Si specifica che gli eventuali ratei giornalieri calcolati sull'importo minimo o massimo, così come quello calcolato sul costo fisso aggiuntivo per ogni classe oltre la seconda, sono determinati pro-rata e addebitati ogni giorno di valorizzazione.

3.2.3 **Provvigione di incentivo**

Si riportano di seguito per ciascun Fondo il parametro di riferimento prescelto e la percentuale prevista per il calcolo della provvigione di incentivo:

a) 8a+ Latemar

Si applica la provvigione di incentivo solo se il valore della quota del fondo sia aumentato e sia superiore a quello mai raggiunto in precedenza (di seguito "HWM Assoluto"). Verificandosi tale condizione, la provvigione di incentivo, calcolata con cadenza giornaliera, è pari al 10% dell'incremento percentuale registrato dal valore della quota di ciascuna Classe rispetto al valore dell'HWM Assoluto della Classe medesima ed è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo del Fondo dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la performance e il valore complessivo medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. La provvigione di incentivo eventualmente maturata è addebitata nel medesimo giorno dalla SGR al patrimonio della Classe. La SGR preleva la provvigione di incentivo dalle disponibilità liquide della Classe con cadenza mensile il primo giorno lavorativo del mese successivo.

Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, si considera il valore della quota netta del fondo.

b) 8a+ Eiger

È dovuta una provvigione di incentivo pari al 20% dell'extra-performance maturata nell'anno solare, calcolata sul minore ammontare tra l'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance.

Si definisce extra-performance la differenza tra la variazione percentuale del valore unitario della quota del Fondo e la variazione percentuale del valore dell'indice di riferimento relativi al medesimo periodo. La commissione di incentivo è calcolata quotidianamente, accantonando un rateo che fa riferimento all'extra-performance maturata rispetto al valore unitario della quota del Fondo.

In ogni caso qualsiasi sottoperformance rispetto al parametro di riferimento registrata dal fondo negli ultimi 5 anni verrà recuperata prima che la commissione divenga esigibile.

La commissione, laddove maturata, viene prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo il secondo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'anno solare. Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, si considera il valore della quota netta del fondo. La variazione percentuale dell'indice di riferimento, indicato nella tabella di seguito riportata è confrontata con la variazione percentuale del valore unitario della quota del Fondo.

Il parametro di riferimento, coerente con la rispettiva politica di investimento, è di seguito indicato:

Parametro di riferimento	Peso
Eurostoxx 50 TR (SX5T Index)	100%

3.2.4 Fee cap

È previsto un *fee cap* al compenso della SGR calcolato come segue.

In ciascun giorno di valorizzazione la SGR calcola:

- l'incidenza percentuale, rispetto al valore complessivo netto del Fondo del medesimo giorno, delle provvigioni di gestione e di incentivo ("Incidenza Commissionale Giornaliera");
- la somma delle Incidenze Commissionali Giornaliere maturate dall'inizio dell'anno solare sino al Giorno Rilevante ("Incidenza Commissionale Complessiva").

La provvigione di incentivo cessa di maturare, con riferimento all'anno solare in corso, qualora l'Incidenza Commissionale Complessiva abbia superato i seguenti limiti:

FONDO	Incidenza Commissionale Complessiva
8a+ Latemar	3%
8a+ Eiger	5%

3.3 Oneri a carico dei Partecipanti

3.3.1 Provvigioni di ingresso

Alle quote di Classi destinate alla quotazione non si applicano gli oneri a carico dei partecipanti indicati nel presente paragrafo 3.3.1; tuttavia, gli intermediari abilitati tramite i quali le quote sono negoziate possono applicare commissioni di negoziazione.

A fronte di ogni sottoscrizione di quote di Classi diverse da quelle destinate alla quotazione la SGR potrà applicare provvigioni di ingresso fino ad una misura massima di seguito indicata calcolata sul capitale investito:

FONDO	Incidenza Commissionale Complessiva
8a+ Latemar	2%
8a+ Eiger	2%

3.3.2 Spese

La SGR ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza dell'investitore:

- le imposte e tasse eventualmente dovuti in base alla normativa vigente;
- le spese effettivamente sostenute per le operazioni di addebito permanenti (RID o Sepa Direct Debit);

- un rimborso spese forfetario relativo alle operazioni di emissione, conversione, raggruppamento, frazionamento dei certificati, richieste dal partecipante, non superiore a Euro 50,00 oltre rimborso spese postali e di assicurazione della spedizione.

I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

3.3.3 Facilitazioni commissionali

Nella fase di collocamento è possibile concedere agevolazioni in forma di riduzione delle provvigioni di ingresso fino al 100%.

La SGR si riserva la facoltà di concedere ai singoli sottoscrittori, appartenenti alla categoria degli investitori professionali così come definita dalla normativa di riferimento, agevolazioni finanziarie consistenti nella retrocessione di parte delle provvigioni di gestione fino ad un massimo del 50%. Le agevolazioni possono essere riconosciute a discrezione della SGR all'investitore professionale mediante bonifico bancario da parte della SGR secondo le tempistiche concordate di volta in volta.

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

C *Modalità di funzionamento*

I *Partecipazione al Fondo*

I.1 *Previsioni generali*

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 c.c. – i collocatori ad inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
4. Nel caso di sottoscrizioni per controvalore la SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse, arrotondate per difetto, da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 14, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante. Nel caso in cui il Fondo emetta quote, dirette a compensare l’eventuale sbilancio positivo tra le domande di acquisto e vendita immesse nel sistema multilaterale di negoziazione, il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 12.00, notizia certa della sottoscrizione.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/98.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento o, nel caso di Classi negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione per i quali ricorrono le condizioni di cui al Titolo V, Capitolo 1, sezione II, par. 4.2.1, nota 16 del Regolamento adottato dalla Banca d’Italia con provvedimento del 19 gennaio 2015 e successive modificazioni e integrazioni, per le quote emesse per compensare l’eventuale sbilancio positivo tra le domande di acquisto e vendita immesse nel sistema multilaterale di negoziazione, è il terzo giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote di Classi diverse da quelle destinate alla quotazione avviene mediante:
 - a) versamento in un'unica soluzione. La sottoscrizione può avvenire esclusivamente per controvalore: l'importo minimo della sottoscrizione iniziale è pari a 5.000 Euro; quello successivo di 1.000 Euro;
 - b) adesione a piani di accumulo di cui alla successiva sezione 1.3;
 - c) adesione ad operazioni di passaggio tra fondi, disciplinate nella successiva sezione 1.4.
2. La sottoscrizione di Classi diverse da quelle destinate alla quotazione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 7;
 - secondo la modalità "nominee con integrazione verticale del collocamento" ai sensi del successivo punto 5, per i collocatori che vi aderiscano.
3. La sottoscrizione di quote di Classi diverse da quelle destinate alla quotazione si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla Società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle provvigioni di ingresso e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi alla Classe.
4. La sottoscrizione delle quote di Classi diverse da quelle destinate alla quotazione può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

5. La sottoscrizione delle quote di Classi diverse da quelle destinate alla quotazione può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. "nominee con integrazione verticale del collocamento". In tal caso, il "nominee" agisce in qualità di collocatore primario dei Fondi, e si avvale - a sua volta - di collocatori secondari, dallo stesso nominati; la sottoscrizione delle quote avviene mediante conferimento:

- a) al collocatore primario, di un mandato senza rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, a sottoscrivere quote dei Fondi in nome proprio e per conto del sottoscrittore medesimo nonché a richiedere le operazioni di rimborso di cui alla successiva sezione VI Rimborsi e le operazioni di passaggio tra Fondi di cui alla successiva sezione 1.4 Operazioni di passaggio tra Fondi (switch);
- b) al collocatore secondario (o "ente mandatario") di un mandato con rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, per:
 - (i) l'invio al collocatore primario delle richieste di sottoscrizione nonché delle operazioni di passaggio tra Fondi e rimborso di cui alle successive sezioni 1.5 e VI.;
 - (ii) la gestione e l'incasso dei mezzi di pagamento di cui al successivo punto 6 e il pagamento al sottoscrittore delle somme rivenienti dai rimborsi di cui alla successiva sezione VI Rimborsi.

I mezzi di pagamento sono intestati dal sottoscrittore all'ente mandatario che provvede, in nome e per conto del sottoscrittore medesimo a:

- (i) incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione o comunque decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione, le relative somme su apposito conto acceso presso il collocatore primario;
- (ii) inviare al collocatore primario contestuale richiesta di sottoscrizione delle quote dei Fondi.

Ricevuta la richiesta di sottoscrizione, il collocatore primario invia alla SGR un'unica domanda di sottoscrizione con indicazione cumulativa di tutte le richieste di sottoscrizione ricevute da parte del collocatore secondario e provvede ad addebitare il conto del collocatore secondario presso di sé e accreditare, con la medesima data valuta, le relative somme (al netto degli oneri eventualmente applicabili e indicati al precedente art. 3, Regime delle spese) sul conto tecnico aperto dal Depositario presso lo stesso collocatore primario. Tale conto (il "Conto Tecnico") ha natura meramente transitoria ed è volto ad ottimizzare i flussi finanziari tra il collocatore primario e il conto afflussi dei Fondi aperto presso il Depositario ai fini del rispetto delle tempistiche del Fondo stesso.

Immediatamente dopo l'accredito sul Conto Tecnico e comunque entro il medesimo giorno lavorativo, il collocatore primario – su istruzione del depositario – addebita per pari importo il contro tecnico e accredita, con la medesima data valuta, le somme sul conto afflussi dei Fondi aperto presso il Depositario.

Le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione, a nome del collocatore primario con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi.

Il collocatore primario mantiene presso di sé indicazione delle singole posizioni dei sottoscrittori finali.

Il sottoscrittore ha il diritto di revocare in qualunque momento i mandati conferiti al collocatore primario e all'ente mandatario.

6. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:

- assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
- bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
- autorizzazione permanente di addebito (RID o Sepa Direct Debit) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.

7. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.

8. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.

9. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

1.3 Sottoscrizione delle quote mediante piani di accumulo

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione a Piani di Accumulo che consentono ai sottoscrittori di ripartire nel tempo l'investimento nei Fondi.

2. L'adesione al Piano di Accumulo (PAC) si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:

- il valore complessivo dell'investimento;
- il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
- l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
- l'importo corrispondente ad un minimo di n. 4 versamenti, da corrispondere in sede di sottoscrizione.

3. Il Piano di Accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 36 versamenti ed un massimo di 300 versamenti.

4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50 euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Piano - versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.

5. Per i versamenti previsti dal Piano di Accumulo, il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della Sezione I.2. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (RID o Sepa Direct Debit) sul conto corrente indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.

6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di Accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.

7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati i versamenti.

8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2. il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:

- della durata residua del Piano;
- dell'importo unitario dei versamenti successivi;
- della cadenza dei versamenti.

Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori ad inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

9. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle provvigioni dovute e le nuove provvigioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di provvigioni.

1.4 Operazioni di passaggio tra fondi (switch)

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR.

2. L'operazione di passaggio fra Fondi, che può avvenire solamente tra i Fondi regolamentati dal presente documento, può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.

3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi con la seguente modalità:

- il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 12;
- il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro lo stesso giorno di quello di determinazione del rimborso.

5. Ove ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni normative, l'efficacia delle operazioni di reinvestimento degli importi rivenienti dal contestuale rimborso di quote di altro Fondo gestito dalla SGR, ma non disciplinato dal presente Regolamento è subordinata al decorso del termine di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6 del D.lgs. 58/98.

6. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono trovare attuazione solo in presenza delle seguenti condizioni:

- che le quote oggetto del trasferimento e quelle rivenienti dal rimborso appartengano alla medesima Classe e siano immesse in un certificato cumulativo;
- che i rapporti di intestazione e cointestazione siano mantenuti inalterati nel passaggio tra Fondi;
- che avvengano in uniformità di tipologia di provvigioni a carico del sottoscrittore;
- che restino invariate le condizioni contrattuali relative alle quote oggetto del trasferimento.

7. Dell'avvenuta operazione la SGR (ovvero il collocatore primario, per l'operatività di cui al punto 5 della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote) invia al sottoscrittore una lettera di conferma.

II Quote e certificati di partecipazione

1. Per le quote non dematerializzate i certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse. I certificati fisici al portatore sono stati emessi fino al 30 giugno 2014. Il sottoscrittore ha il diritto di richiedere in qualunque momento l'emissione dei certificati nominativi; in tal caso – laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 5, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote – la SGR iscriverà direttamente il sottoscrittore nel registro dei partecipanti e conseguentemente cesserà l'operatività tramite il collocatore primario.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei Partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il Partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli Partecipanti. È facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i Partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti. Il Partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il Partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei Partecipanti.

V Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto di ciascuna classe per il numero di quote in circolazione della classe medesima, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai Partecipanti che ne facciano richiesta.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
4. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
5. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai

costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;

b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

6. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I Partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.

3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:

- la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art.1411 cc. - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno le domande pervenute alla SGR entro le ore 14.

6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal Partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare:

- In caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 10% del valore complessivo del Fondo e/o a 1.000.000 di Euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 5 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo.

In tali casi:

- il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al 5° giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso. Laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 5, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, il depositario provvede a corrispondere l'importo relativo all'ammontare complessivo delle operazioni di rimborso al collocatore primario, accreditando il Conto Tecnico aperto a nome del depositario presso il collocatore primario. Quest'ultimo, su istruzione del depositario, addebita il Conto Tecnico per pari importo e provvede – sotto la propria responsabilità, nel rispetto della tempistica sopra indicata e per pari valuta – al pagamento dei rimborsi al sottoscrittore per il tramite del collocatore secondario (ente mandatario) al quale il sottoscrittore ha conferito l'apposito mandato.

9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai Partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire secondo le istruzioni del richiedente, ed esclusivamente a suo favore, con uno dei seguenti mezzi di pagamento:

- bonifico bancario;
- assegno circolare o bancario non trasferibile;
- ovvero - nei casi di operatività nelle modalità di cui al punto 5, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote - per il tramite dell'ente mandatario.

Nel caso in cui il sottoscrittore richieda quale mezzo di pagamento l'assegno circolare (mezzo di pagamento non consentito nell'ambito dell'operatività di cui al punto 5, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote), la spedizione avverrà a suo rischio e spese trattenute direttamente dal Depositario.

VII Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR, ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei Partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun Partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei Partecipanti – diverse da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i Partecipanti.

4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei Partecipanti.
5. Copia dei Regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai Partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante ad ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli Amministratori restano depositati e affissi presso la SGR e i Depositario nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli Partecipanti. Ogni Partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) il Depositario, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riporti proporzionali nel caso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai Partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

8a+ Investimenti SGR S.p.A.

*Sede: 21100 Varese, Piazza Monte Grappa, 4
Telefono: 0332 25.14.11 - www.ottoapiu.it Capitale sociale versato € 1.863.600
Codice fiscale, partita iva e iscr. Registro delle Imprese di Varese n. 02933690121
Iscritta all'Albo delle SGR tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'art 35 D.Lgs 58/98
al n. 37 della Sezione gestori di OICVM e al n. 91 della Sezione gestori FIA e iscritta
al n. 5 del Registro dei gestori italiani ELTIF ai sensi dell'art. 4-quinquies.1 D.lgs 58/98.*